



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 10 del 30/03/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021

L'anno **2021**, addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **19:00**, si è riunito, in seduta pubblica ed in modalità telematica di videoconferenza a distanza stante l'emergenza coronavirus, il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	A
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	A
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	A
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 8 Assenti: 5

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Siciliano Dr. Domenico** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021

Il Sindaco – Presidente Carlo Chiari dà lettura dell'oggetto posto al n. 10 dell'ordine del giorno: "Conferma aliquote addizionale IRPEF anno 2021" e cede la parola all'Assessore all'Urbanistica, Bilancio e Commercio Marco Garza il quale dice: "Non siamo andati ad incidere sulla leva fiscale. Le aliquote sono confermate"

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2".*

VISTO l'art. 4 comma 1 -quinquies del Decreto-Legge 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 2012, n. 44 in cui si legge che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

CONSIDERATO che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) il decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento

- dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
 - d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 7/3/2007 modificata con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 7/6/2012 di approvazione delle aliquote IRPEF e del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sull'Addizionale Comunale all'IRPEF suddivisa con aliquote differenziate e a scaglioni di reddito;

RITENUTO di confermare per l'anno 2021 le tariffe di cui all'art. 1 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sull'Addizionale Comunale all'IRPEF suddivisa con aliquote differenziate e a scaglioni di reddito come da Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2020;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

CON voti favorevoli n. 8 (otto) , contrari n. 0 (zero) ed astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge dai n. 8 (otto) Amministratori presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2021 le aliquote approvate all'art. 1 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone:

ALIQUOTA APPLICATA	SCAGLIONE DI REDDITO
0,20%	fino a 15.000 euro di reddito imponibile
0,45%	per redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro
0,60%	per redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro
0,79%	per redditi compresi tra 55.001 e 75.000 euro
0,80 %	per redditi oltre 75.001 euro

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dalla nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
3. l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel portale.
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2021;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 8 (otto) , contrari n. 0 (zero) ed astenuti n. 0 (zero) espressi nelle forme di legge dai n. 8 (otto) Amministratori presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 22/03/2021

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 22/03/2021

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Plebani Rag. Simonetta

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano Dr. Domenico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 28/04/2021, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Siciliano dr. Domenico

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 28/04/2021

Il Segretario Comunale
Siciliano Dr. Domenico